

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il rinnovo della concessione delle acque del fiume Cassarate
e del torrente Franscinone al Comune di Massagno

(del 22 luglio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 17 luglio 1924 il Comune di Massagno chiedeva allo Stato la concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate in territorio di Sonvico «per la produzione di energia elettrica a scopo di illuminazione, riscaldamento, cucina, forza motrice nella propria giurisdizione territoriale in primo luogo e per la fornitura ad altri Comuni che ne avessero bisogno per i medesimi usi».

Il Gran Consiglio accogliendo la proposta di cui al messaggio governativo del 1. giugno 1925 accordava al Comune la concessione con decreto legislativo del 26 giugno 1925.

Questa, scaduta il 30 giugno 1965, prevedeva la captazione alla presa di Curtina delle acque del Cassarate ed il loro sfruttamento per un salto lordo di metri 249,90, secondo queste modalità indicate nel progetto: presa sul Cassarate appena a monte della confluenza fra quest'ultimo ed il fiume Bello con relativo dissabbiatore; captazione delle acque del fiume Bello all'incrocio con il canale dissabbiatore; condotta adduttrice e camera di carico, quest'ultima in località «Jarconco»; condotta forzata collegante la camera di carico alla centrale alla Stampa; e canale di scarico riversante le acque turbinare al riale Franscinone.

L'esecuzione, come emerge dai piani relativi e dal verbale di ispezione del 15 gennaio 1927, avvenne in alcuni punti con delle modifiche rispetto al progetto di concessione: citiamo ad esempio la diversa ubicazione delle prese sul Cassarate e sul fiume Bello, l'introduzione della paratia mobile, lo scarico nel Cassarate anziché nel Franscinone.

Modificazioni e completazioni dell'impianto ebbero luogo successivamente. Ad esempio: nel 1944 con la formazione del bacino di regolazione realizzato sfruttando una zona pianeggiante nelle immediate vicinanze della camera di carico in territorio di Sonvico, nonché con la posa di una tubazione di raccordo fra detto bacino e la condotta forzata esistente del Cassarate; nel 1953/54 con il rimaneggiamento della presa sul Cassarate (presa di Curtina) con l'inserimento di un nuovo sbarramento mobile.

Tuttavia già in precedenza il Comune di Massagno, sempre nell'intento di perfezionare e completare il proprio impianto idroelettrico del Cassarate, aveva domandato al Consiglio di Stato che gli fosse accordata la concessione di sfruttare anche le acque del torrente Franscinone, affluente di sinistra del corso d'acqua summenzionato.

Sostanzialmente il progetto comportava una presa alla stessa quota di quella del Cassarate, una condotta adduttrice, una camera di carico sottostante all'abitato di Sonvico ed una condotta forzata collegante la camera alla centrale della Stampa.

La concessione, per una forza tassabile di 293 cavalli dinamici, veniva accordata dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 luglio 1930, pure con scadenza il 30 giugno 1965. Complessivamente la situazione attuale è quindi caratterizzata da:

- Cassarate* : una portata della condotta adduttrice di 450 l/sec.
 un salto lordo presa - centrale di 252 metri
 un bacino di accumulazione di 5876 m³
 un salto lordo bacino - centrale di 238 metri.
- Franscinone* : una portata della condotta adduttrice di 250 l/sec.
 un salto lordo presa - centrale di 252 metri.
- Cassarate + Franscinone* : una portata installata alla centrale Stampa di 2550 kVA
 (500 + 750 + 1300)
 una massima potenza efficiente di 1000 Kw
 un coefficiente energetico (Kwh/m³) di 0,44
 una producibilità media annua di 7 Mio di Kwh
 un deflusso corrispondente di 16 Mio di mc. (13 Mio + 3 Mio)
 una utilizzazione della potenza massima efficiente di 7000 ore.

Il 26 agosto 1964 il Municipio di Massagno, richiamandosi all'art. 16 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, ha domandato il rinnovo delle surriferite concessioni, entrambi scadenti il 30 giugno 1965. Nell'istanza si chiede che il rinnovo avvenga sotto forma di un'unica concessione Cassarate - Franscinone e per la durata di 80 anni.

L'art. 58 cpv. 2 della legge federale 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche recita quanto segue :

« Le comunità possono esigere, dopo scaduto il termine della durata, che la concessione sia loro rinnovata, quando non vi ostino motivi di pubblica utilità ».

L'art. 74 della menzionata legge dispone che l'articolo 58 non è applicabile ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908.

Nei casi di Lugano e Bellinzona — domande di rinnovo delle concessioni della Verzasca e della Morobbia — erano quindi applicabili solo le disposizioni della legislazione cantonale in materia, trattandosi di concessioni anteriori al 25 ottobre 1908.

Nel caso di Massagno, la concessione essendo posteriore alla data del 25 ottobre 1908, sono applicabili l'art. 58 della LUFi del 1916 e l'art. 16 della legge cantonale del 1894 del seguente tenore :

« Ogni concessione viene data per un periodo di tempo determinato dalla domanda e non superiore in nessun caso ai quaranta anni.

Spirato il termine, lo Stato potrà rinnovare la concessione introducendovi le modificazioni che si fossero rese necessarie in forza delle mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua e che non rendano oltremodo gravosa la continuazione dell'opera, per la quale la concessione venne data.

Se non verrà chiesto il rinnovamento della concessione, si applicherà per analogia la disposizione dell'art. 15.

Se invece lo Stato negasse il richiesto rinnovamento della concessione egli sarà obbligato ad espropriare l'insieme delle opere seguite dal concessionario, pagando l'indennità in base a stima ».

Il problema del rinnovo di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche si è posto nel nostro Cantone, per la prima volta, alla scadenza della concessione accordata al Comune di Bellinzona sulle acque della Morobbia.

Prendendo posizione in merito con il messaggio 25 novembre 1949 il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che giuridicamente lo Stato è libero di rinnovare o meno la concessione, ha concluso proponendo il rinnovo della concessione rile-

vando: che non sarebbe nè saggio nè equo sottrarre ai Comuni i vantaggi derivanti dal possesso di un'azienda elettrica per devolverli allo Stato; che alle aziende comunali resterebbe comunque la rete di distribuzione. Queste conclusioni il Consiglio di Stato le ha confermate nel messaggio 13 ottobre 1952 con il quale si riproponeva il rinnovo della concessione della Morobbia, in sospenso malgrado il messaggio del 1949, e si proponeva il rinnovo della concessione delle acque della Verzasca a favore del Comune di Lugano.

Le conclusioni governative sono state approvate dalla Commissione della Gestione, come si evince dal rapporto 3 marzo 1953, pur con il rammarico dovuto all'impossibilità di costituire, allora, un'azienda cantonale, indi dal Gran Consiglio il 10 marzo 1953.

La situazione è oggi diversa essendo stata istituita, con la legge 25 giugno 1958, l'Azienda elettrica ticinese. Non per questo si giustifica un rifiuto alla richiesta di rinnovo della concessione presentata dal Comune di Massagno.

L'art. 2 della legge 25 giugno 1958 stabilisce che l'Azienda elettrica ticinese dispone delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale vigente, nonchè delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

Nel messaggio 25 ottobre 1957 che accompagnava quel disegno di legge si legge: « Il Consiglio di Stato ritiene nell'interesse dell'economia cantonale la conservazione di aziende vitali di distribuzione, abbraccianti possibilmente vaste zone, con utenti robusti, al fine di ridurre le spese generali », e più oltre: « Lo Stato non ha mai avuto in animo di sostituirsi alle esistenti aziende nella vendita al minuto. Questa garanzia è già stata offerta alle aziende comunali, al momento in cui si discusse il problema della comunità di produzione. La stessa assicurazione vuol essere qui ribadita, pur sapendo che la vendita a rivenditori consente margini esigui di guadagno ».

Proponendo la concessione della Nuova Verzasca con messaggio 19 gennaio 1959 il Consiglio di Stato ha confermato la leale volontà dello Stato di collaborare con le aziende pubbliche esistenti da cui dipende l'approvvigionamento di buona parte del Cantone. E nel rapporto 20 novembre 1959 della Commissione speciale delle forze idriche sullo stesso rapporto si afferma che « lo sviluppo naturale della politica idroelettrica cantonale vuole assegnare alle aziende comunali il ruolo di aziende di distribuzione, pur nel rispetto dei diritti acquisiti nel campo della produzione, grazie all'iniziativa di uomini progressisti ed a notevoli investimenti di pubblico denaro ».

E' quindi manifesta la tendenza a una collaborazione tra l'Azienda elettrica ticinese e i Comuni che già sono al beneficio di una propria organizzazione di produzione e di smercio di energia.

D'altra parte l'Azienda elettrica comunale di Massagno non interferisce nella sfera di diretto interesse dell'AET e quest'ultima, espressamente interpellata in merito, ha comunicato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni in data 7 ottobre 1964 che dava il proprio accordo per il rinnovo delle concessioni del Casarate e del Franscinone.

Stabilito quindi che la concessione può essere rinnovata, occorre stabilire se il periodo di durata della nuova concessione può essere fissato in anni 80 così come richiesto dal Comune. Ora l'art. 16 della legge cantonale del 1894 precisa al suo cpv. 1 che « ogni concessione viene data per un periodo di tempo determinato dalla domanda e non superiore in nessun caso ai quarant'anni ».

Quanto al secondo capoverso esso contempla le condizioni alle quali è subordinato il rinnovo suindicato. Essendo detto capoverso silente sulla durata del rinnovo è ovvio che quest'ultimo cade sotto le norme del capoverso 1). Per con-

seguenza la sua durata non può eccedere i quarant'anni, e solo in questi limiti può essere accolta la domanda del Comune di Massagno.

Per quanto concerne la richiesta di inserire nella concessione del Cassarate anche quella del Franscinone, di competenza del Consiglio di Stato essendo inferiore ai 300 HP, riteniamo che nulla osti a ciò, sia perchè l'utilizzazione delle acque del torrente menzionato completa l'impianto idroelettrico del Cassarate, ed è quindi sottoposta ai patti e alle prescrizioni del capitolato relativo a quest'ultimo, sia perchè le date di scadenza di entrambe le concessioni concordano.

Procediamo ora a una rapida rassegna dei singoli articoli del decreto legislativo che vi sottoponiamo, al fine di una loro giustificazione e motivazione.

L'articolo 1 afferma il principio del rinnovo delle concessioni. Esso è da porre in relazione con l'art. 5 che fissa la durata a 40 anni a contare dal 1. luglio 1965.

L'articolo 2 stabilisce le portate e la forza tassabile, dati tecnici che non ci sembra debbano dare adito a contestazioni. Da questa forza lorda sono stati dedotti 100 HP per servizi di illuminazione pubblica gratuita nell'ambito della rete comunale di distribuzione.

Con l'accento alle disposizioni di cui all'art. 19 della legge cantonale si è inteso riservare la facoltà di revisione delle potenze tassabili dopo 10 anni di durata della concessione.

L'art. 3 fissa le tasse di concessione e di esercizio. A tale proposito si rileva che l'art. 18 della legge cantonale del 1894 prevede una tassa di concessione da Fr. 5,— a Fr. 30,— per HP e una tassa di esercizio da Fr. 3,— a Fr. 6,— per HP. Il massimo consentito dalla legge federale 20 giugno 1952 che modifica la legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 1916 è però ora di Fr. 10,— per HP in luogo di Fr. 6,—.

Le disposizioni della legge federale citata e della relativa ordinanza del 30 dicembre 1953 sono state applicate alle diverse concessioni con il decreto esecutivo cantonale del 19 ottobre 1955.

Per l'utilizzazione delle acque del Cassarate il canone idraulico conteggiato a partire dall'inizio comportava Fr. 6,— per HP, mentre per il Franscinone esso corrispondeva a Fr. 10,— per HP, massimo consentito dalla legge.

La tassa di esercizio viene ora stabilita in Fr. 10,— per HP, con la riserva di rivedere la tassa qualora mutasse la legislazione federale con un aumento dei massimi ora contemplati.

L'art. 4 salvaguarda i diritti dei terzi. Attribuisce ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni alla concessionaria e conferma a questa il diritto di espropriazione per le costruzioni e gli impianti di trasporto dell'energia.

Per quanto concerne l'art. 5, che tratta della riversione, rileviamo che il Consiglio di Stato, ratificando il capitolato definitivo per la concessione delle acque del Cassarate al Comune di Massagno (21 dicembre 1928) aveva già allora, in base alle disposizioni della legge federale del 22 dicembre 1916 completato lo stesso con l'aggiunta di un art. 21 bis del seguente tenore: « Alla scadenza della concessione e in caso di rinuncia o di revoca per gravi abusi da parte del concessionario, la riversione si effettuerà alle condizioni enunciate all'art. 67 della legge federale 22 dicembre 1916 ».

L'art. 5 conferma quindi e precisa quanto contemplato nel citato capitolato di concessione.

Per contro l'art. 6 contiene le abituali clausole di riscatto, a tutela di un diritto dello Stato accordatogli dalla legge ed esercitabile in caso di mutate condizioni che dovessero consigliare in futuro adattamenti del sistema produttivo e distributivo AET.

L'art. 9 della concessione contempla le abituali riserve per le misure a favore dell'economia forestale, della pesca e delle bellezze naturali, riservando in particolare norme idonee a garantire un conveniente deflusso minimo.

L'art. 10 mira a tutelare l'interesse dei consumatori stabilendo per la concessionaria determinati obblighi nella distribuzione, e in particolare una certa uniformità di tariffe per favorire le regioni più lontane dalla zona di distribuzione.

All'art. 11 si afferma che la concessionaria accorderà allo Stato una riduzione del 50 %, fino alla concorrenza di Fr. 4.000,—, su eventuali forniture di energia a stabili erariali, e ciò quale corrispettivo della facoltà di servirsi del suolo demaniale o di proprietà del Cantone per i propri impianti.

L'art. 12 stabilisce una partecipazione dei Comuni serviti dalla concessionaria agli utili, subordinando però la stessa alla concessione della privativa per almeno 20 anni.

La possibilità di chiedere una revisione delle disposizioni di tale articolo, a dipendenza di circostanze eccezionali, corrisponde ad una misura di prudenza dettata dal fatto che la partecipazione è calcolata sulle entrate lorde e non sugli utili.

L'art. 13 stabilisce l'obbligo per il Comune di approvvigionarsi presso l'Azienda elettrica cantonale in energia di complemento, naturalmente con la riserva di parità di condizioni.

I rimanenti articoli non necessitano di spiegazioni.

Vi chiediamo pertanto di voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e del torrente Franscinone al Comune di Massagno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 luglio 1966 n. 1382 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' rinnovata al Comune di Massagno la concessione di utilizzare le acque del Cassarate, accordata con decreto legislativo del Gran Consiglio del 26 giugno 1925 e atto di concessione dell'aprile 1927, scaduta il 30 giugno 1965.

E' pure rinnovata e integrata nella concessione precitata la concessione di utilizzare le acque del torrente Franscinone, accordata dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa del 12 luglio 1930, pure scaduta il 30 giugno 1965.

Art. 2. — La forza lorda utilizzabile calcolata in base alla portata media del Cassarate e del Franscinone utilizzabile nell'attuale impianto e alla caduta lorda viene stabilita come segue :

	<i>Cassarate</i>	<i>Franscinone</i>
portata media utilizzabile	1/sec. 396	1/sec. 108
caduta lorda	metri 252	metri 252
forza lorda media	$504 \times 252 = 1694 \text{ HP}$	(cifra
anno (totale)	<u>75</u>	arrotondata).

Questa forza lorda, dedotti 100 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione comunale, fa stato per il computo della tassa di rinnovo e di esercizio, riservate le disposizioni dell'art. 19 capoverso secondo della legge cantonale del 1894 sull'utilizzazione delle acque.

Le spese di impianto e di servizio di un apparecchio di misurazione della portata utilizzabile sono a carico del concessionario.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione del Cassarate - Franscinone è vincolato al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone :

- a) tassa di concessione di Fr. 20,— per HP dinamico (Fr. 31.880,— per HP 1594)
- b) tassa annua di esercizio di Fr. 10,— per HP (Fr. 15.940,— per HP 1594).

La tassa di concessione deve essere versata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il conguaglio della tassa di esercizio per l'anno 1965 e la tassa di esercizio per l'anno 1966 dovranno essere versati entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Quelle successive saranno versate conformemente a quanto prescritto dall'art. 19 della legge cantonale del 1894.

Nella tassa di esercizio sono comprese le spese di trasporto nel Cantone.

E' riservata la modificazione delle tasse d'esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni della legislazione federale in materia.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Al concessionario è confermato il diritto di espropriazione per la costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti idroelettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 40 anni, decorrente dal 1. luglio 1965.

Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone potrà :

- a) avocare a sè senza compenso le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico di acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto ;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando una equa indennità.

Il concessionario può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica dell'impianto, se esso può servirsene con vantaggio per l'utilizzazione dell'energia.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con l'Autorità cantonale dopo la scadenza della prima concessione, il bacino di compenso di Sonvico e la nuova presa sul fiume Cassarate verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25 % dal giorno della messa in esercizio.

Art. 6. — Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto alla scadenza del 50.mo, 60.mo e 70.mo anno dalla prima concessione, con preavviso di 5 anni e alle seguenti condizioni :

- a) per le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo del riscatto sarà pari al costo d'impianto meno un ammortamento annuo dell'1,25 % a partire dal 1. gennaio 1941, e rispettivamente, per eventuali ampliamenti e rinnovamenti a partire dalla fine del 15.mo anno successivo alla loro messa in esercizio ;
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia sarà corrisposta, come prezzo di riscatto, una equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale.

La tassa di concessione verrà retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Art. 7. — Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il concessionario fornirà al Consiglio di Stato indicazioni precise e documentate sulle spese di costo influenzanti il prezzo di riscatto.

La notifica di spese relative ad ulteriori ampliamenti e rinnovamenti deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

Le spese non giustificate entro detto termine non verranno prese in considerazione per il prezzo del riscatto.

Art. 8. — La presente concessione può essere trasferita, con il consenso del Consiglio di Stato, ad un ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 9. — Il concessionario si impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale,

di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e in particolare le disposizioni intese ad assicurare un conveniente deflusso minimo, in quanto non ledano in modo essenziale la utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 10. — Il concessionario assume l'obbligo di provvedere adeguatamente, nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica entro la zona attualmente servita. Parimenti il concessionario si obbliga ad applicare tariffe uniformi in tutta la zona di distribuzione per quanto concerne la cessione di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole.

Art. 11. — A titolo di corrispettivo per la facoltà di usare aree demaniali e di proprietà dello Stato per le opere di derivazione dell'acqua e di trasporto dell'energia elettrica, il concessionario si obbliga, entro la sua zona di distribuzione, a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per il concessionario di Fr. 4.000,— annui.

Art. 12. — Quale corrispettivo per la concessione della privativa per almeno 20 anni i Comuni serviti direttamente dal concessionario avranno diritto, al minimo, alle seguenti partecipazioni sugli incassi lordi dell'azienda :

- a) 10 % sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche ed all'artigianato ;
- b) 5 % sulle forniture industriali ed agricole ;
- c) nessun compenso sulla vendita di energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni. Sono riservate le convenzioni in vigore fra il concessionario ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o in conseguenza di forza maggiore, nonchè allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale del concessionario, quest'ultimo avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 13. — Il concessionario si impegna, a parità di condizione dei contratti in vigore, a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'Azienda elettrica cantonale. Restano riservati i contratti in vigore fra il concessionario e i terzi.

Art. 14. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916 / 20 giugno 1952 sull'utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze d'applicazione.

Art. 15. — Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e l'Autorità concedente, saranno decise conformemente all'art. 71 della legge federale del 22 dicembre 1916.

Art. 16. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sulla utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta l'accettazione da parte del Comune concessionario.